



# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Regolamento di applicazione del Canone  
per l'occupazione di spazi  
ed aree pubbliche  
(C.O.S.A.P.)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 19.01.2012

## **CAPO I - PRINCIPI E DEFINIZIONI**

- Articolo 1** Oggetto del regolamento
- Articolo 2** Suolo pubblico e spazio pubblico
- Articolo 3** Funzionario addetto al canone – Ufficio Provinciale competente
- Articolo 4** Trasporti eccezionali
- Articolo 5** Norme regolanti le concessioni, le autorizzazioni e i nulla osta
- Articolo 6** Classificazione delle strade
- Articolo 7** Competenze nei centri abitati con popolazione inferiore o uguale a 10 mila abitanti
- Articolo 8** Accessi e passi carrabili
- Articolo 9** Attraversamenti ed occupazioni stradali
- Articolo 10** Soggetti abilitati alla richiesta di concessioni e autorizzazioni – Domanda e spese di istruttoria
- Articolo 11** Emissione del decreto di concessione o autorizzazione
- Articolo 12** Durata delle concessioni e delle autorizzazioni
- Articolo 13** Deposito cauzionale
- Articolo 14** Esecuzione dei lavori e manutenzione
- Articolo 15** Provvedimenti d'urgenza
- Articolo 16** Voltura e rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni
- Articolo 17** Revoca, modifica e rinuncia
- Articolo 18** Catasto delle concessioni e autorizzazioni

## **CAPO II - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Articolo 19** Oggetto del canone
- Articolo 20** Soggetti attivi e passivi
- Articolo 21** Criteri di distinzione delle occupazioni temporanee e permanenti
- Articolo 22** Graduazione e determinazione del canone
- Articolo 23** Tariffe
- Articolo 24** Occupazioni temporanee - Disciplina e tariffe
- Articolo 25** Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe
- Articolo 26** Accessi carrabili o pedonali: criteri di determinazione della superficie
- Articolo 27** Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo – Disciplina e criteri di determinazione del canone
- Articolo 28** Distributori di carburante e di tabacchi - Determinazione del canone
- Articolo 29** Speciali agevolazioni ed esclusioni
- Articolo 30** Versamento del canone
- Articolo 31** Occupazioni abusive
- Articolo 32** Divieto di sosta
- Articolo 33** Sanzioni amministrative e del codice della strada per le occupazioni abusive
- Articolo 34** Concessione in sanatoria
- Articolo 35** Rimozione d'ufficio
- Articolo 36** Accertamenti delle violazioni, riscossione coattiva, rimborsi
- Articolo 37** Atti Vietati
- Articolo 38** Sanzioni
- Articolo 39** Vigilanza
- Articolo 40** Disciplina transitoria
- Articolo 41** Rinvio
- Articolo 42** Entrata in vigore

**Allegato "A" TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE – CONCESSIONE – NULLA OSTA.**

**Allegato "B" CLASSIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI.**

**Articolo 1**  
*(Oggetto del regolamento)*

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) nell'ambito del territorio della Provincia di Vibo Valentia ai sensi del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.), del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), del decreto di riordino della Finanza degli Enti Locali (D. Lgs. 30/12/1992 n. 504) nonché della Legge delega 23/12/1996, n. 662 (art. 3, commi 143 e 149) e del D. Lgs. 15 /12/1997 n. 446 e s.m.i. (artt.52 e 63).

**Articolo 2**  
*(Suolo pubblico e spazio pubblico)*

Con le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree e gli spazi soprastanti e sottostanti ad esse, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Vibo Valentia, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata destinata a pubblico passaggio è soggetta alle norme del presente Regolamento quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

**Articolo 3**  
*(Funzionario addetto al canone - Ufficio Provinciale competente)*

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente provinciale, designato dal Dirigente o Responsabile del Servizio ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario, salvo diverse disposizioni di legge.
3. In particolare, il funzionario provinciale:
  - cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso il diniego relativamente alla stessa, emette apposito provvedimento (atto di concessione o diniego);
  - cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
  - Sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
  - Appone il visto di esecutività sui ruoli o liste di carico di riscossione coattiva;
  - (in caso di gestione del canone affidato a terzi) verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato d'appalto;
  - Compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione occupazione spazi ed aree pubbliche.
4. La richiesta di occupazione deve essere presentata all'Ufficio Provinciale Concessioni Settore VIII

**Articolo 4**  
*(Trasporti eccezionali)*

L'Amministrazione provinciale rilascia autorizzazione ai trasporti eccezionali ed alla circolazione dei veicoli eccezionali previo pagamento di C. 150,00 per spese d'istruttoria pratica, nei casi, nei limiti e le modalità previste dall'art. 10 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dagli articoli da 9 a 20 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1995 n. 495, Decreti Ministeriali 23.01.1984 e 14.12.1984 e s.m.i..

**Articolo 5**  
*(Norme regolanti le concessioni, le autorizzazioni e i nulla osta)*

1. Sono oggetto di:
  - a) **concessione**: le occupazioni di suolo pubblico determinate da accessi e diramazioni, dal posizionamento di cartelli pubblicitari, da chioschi, tende, fisse o retrattili di carattere stabile,

le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dall'Ente, l'attraversamento od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi e gassosi, o con altri impianti ed opere che possono interessare la proprietà stradale;

b) **autorizzazione**: l'apertura di accessi e passi carrabili, il collocamento di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, l'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche.

2. Il **nullaosta** è l'atto di competenza provinciale propedeutico ai provvedimenti amministrativi comunali, a cui la Provincia deve provvedere quando l'opera o l'intervento da effettuare insiste all'interno dei centri abitati così come definiti dall'art. 3 del Codice della strada.

## **Articolo 6**

*(Classificazione delle strade)*

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici dell'Amministrazione Provinciale sono classificati in numero e categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio Provinciale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio ed è esposta negli Uffici incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.

3. La deliberazione di classificazione delle strade è allegata al presente Regolamento (Allegato "B"), del quale costituisce parte integrante.

4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

## **Articolo 7**

*(Competenze nei centri abitati con popolazione inferiore o uguale a 10 mila abitanti)*

1. Per i tratti di strada correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore o uguale a diecimila abitanti la competenza al rilascio delle autorizzazioni e concessioni è del Comune, previo nulla osta della Provincia cui compete la riscossione del canone.

## **Articolo 8**

*(Accessi e diramazioni stradali - passi carrabili)*

1. Ai fini dell'articolo 22 del Codice della strada, si definiscono accessi:

a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;

b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'art.3 del Nuovo Codice della Strada. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

3. Per gli accessi "agricoli" valgono le norme di cui al vigente Codice della Strada. La condizione di accesso "agricolo" potrà essere autocertificata e dovrà essere, se richiesta, dimostrata attraverso il certificato di destinazione urbanistica o con certificato dell'associazione di categoria. Il relativo canone è determinato secondo il vigente Regolamento.

4. Per gli accessi alle "lottizzazioni" si applicano le tariffe di canone previste per l'accesso ad un solo fabbricato, considerando ogni lotto come fabbricato e per ogni mq lineare.

5. Fatto salvo quanto previsto in materia dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento, nel caso di costruzione di nuove varianti alle strade provinciali di tipo C, qualora

l'opera comporti la demolizione di accessi carrai esistenti ed autorizzati, occludendo in tal modo le proprietà private laterali, la Provincia può costruire nuovi accessi, nel rispetto delle distanze previste dal N.C.S., anche prevedendo l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento di più accessi privati per l'immissione sulla strada provinciale. Quanto sopra previa richiesta di regolarizzazione da parte degli interessati ai sensi dell'art.10 del presente Regolamento.

6. Al di fuori dei perimetri urbani, quando ammessi, gli accessi potranno essere dotati di cancello a condizione che sia arretrato rispetto al ciglio bitumato delle seguenti misure minime:

a) ml.2.00 per gli accessi pedonali

b) ml.5.00 per gli accessi carrai

c) ml.8.00 per accessi a insediamenti produttivi, commerciali o simili.

7. Al di fuori dei perimetri urbani gli accessi carrai, al fine di facilitare le manovre di entrata e di uscita, potranno essere raccordati al ciglio stradale con uno svaso di forma circolare, di cui la Provincia stabilirà le dimensioni in funzione delle circostanze che di volta in volta saranno valutate.

8. L'area di accesso ed i suoi raccordi dovranno essere pavimentati con materiale di tipo uguale a quello della strada.

9. Gli innesti su strade provinciali di strade pubbliche o private dovranno essere costruiti con raccordi o isole di traffico, fatte salve le prescrizioni più restrittive in casi particolari.

9. Nelle curve di raggio superiore a ml. 250 potranno essere autorizzati accessi solo se le condizioni di visibilità e sicurezza del transito lo consentono.

10. Nelle curve di raggio inferiore a ml. 250 non potranno essere costruiti accessi a distanza inferiore a ml. 100 dalle tangenti delle curve. Tale distanza potrà anche essere superiore e verrà fissata, di norma, in misura inversamente proporzionale al raggio della curva stessa, tenuto conto anche dell'importanza della strada e della visibilità consentita.

11. Le diramazioni, sia pubbliche che private, delle strade provinciali dovranno essere costruite, per un tratto di almeno ml. 50, con materiali di buona consistenza e pavimentate in modo analogo alla strada provinciale. Tale tratto potrà essere aumentato in relazione alle condizioni altimetriche; potranno altresì essere prescritte opere per il deflusso delle acque e per l'arresto dei detriti.

12. Gli accessi e le diramazioni di qualsiasi natura devono essere regolarizzare in conformità alle prescrizioni di concessione e debbono essere individuati dall'apposito segnale.

13. Sono vietate le trasformazioni di accessi o di diramazioni preesistenti, se non preventivamente autorizzati.

Passo carrabile:

14. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

15. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

16. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 6, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

17. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui

al comma 6. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorché non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

18. I Comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 6, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice della strada.

19. La Provincia su espressa richiesta degli interessati può, in base alla propria discrezionalità, per gli accessi a filo con il manto stradale, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo. Il divieto di utilizzazione di detta area non può estendersi oltre la superficie di mq. 10 e non consente alcuna opera né esercizio di qualsiasi attività da parte del proprietario dell'accesso, ed in tal caso il richiedente è soggetto al pagamento del canone in funzione della superficie sottratta all'uso pubblico.

## **Articolo 9**

### *(Attraversamenti ed occupazioni stradali)*

1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzati mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo.

Essi si distinguono in:

a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;

b) occupazioni longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale;

c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

2. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tener conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

3. L'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi deve di norma essere eseguita con sistemi che non comportino effettuazioni di scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione guidata, trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti).

4. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere approvata preventivamente dalla Provincia in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni del traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m.

5. Gli attraversamenti effettuati con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna. Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'art. 28 del codice della strada, detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista.

6. Per i sostegni delle linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a ml. 1.00; potrà essere richiesta la predisposizione di adeguate protezioni.

7. Il Dirigente del Settore VIII, su apposita richiesta da parte di società erogatrici di pubblici servizi, può stipulare apposita convenzione (art. 67 DPR 495/92) per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso della strada da parte dei concessionari di servizi di cui all'art. 28 del Nuovo Codice della Strada.

La normativa di riferimento è rappresentata dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285) e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495). Lo schema di convenzione, con il quale vengono fissate le norme generali e di carattere tecnico amministrativo da seguire, sarà messo a disposizione dalla Provincia - Servizio Concessioni.

## **Articolo 10**

*(Soggetti abilitati alla richiesta di concessioni e autorizzazioni - Domanda e spese di istruttoria)*

1. Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, installare impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi, anche temporanei di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o soprassuolo o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano le strade e loro pertinenze, deve inoltrare specifica domanda all'Amministrazione Provinciale o, nei casi di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, al comune territorialmente competente contenente il relativo nullaosta dell'Amministrazione Provinciale. La domanda in bollo, salvo esenzioni di legge, deve essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dalla Provincia e corredata di tutti gli allegati indicati negli stessi e dell'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria determinate dalla Giunta Provinciale in base ai seguenti criteri:

- costo del personale in relazione al tempo impiegato
- oneri per lo svolgimento del sopralluogo.

2. Possono presentare richiesta di concessione o autorizzazione di cui al comma precedente i titolari di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi e i soggetti interessati all'installazione di mezzi pubblicitari.

3. Qualora per la concessione o autorizzazione di una stessa area siano state presentate più domande, la priorità nella presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione prevista costituisce titolo di preferenza.

4. Ogni domanda deve riguardare una sola concessione o autorizzazione, salvo i casi in cui la stessa venga richiesta per due accessi ubicati nello stesso edificio o al servizio di uno stesso terreno purché insistenti sulla medesima strada provinciale e salvo il caso in cui la richiesta riguardi l'installazione, in un unico tratto stradale, di massimo cinque locandine reclamizzanti lo stesso soggetto.

5. Le richieste di occupazione temporanea della carreggiata di un tratto di strada, rivolte dalle amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 20 del Codice della strada, per lo svolgimento di fiere e mercati ripetitivi nell'anno (es. mercato settimanale, fiera trimestrale, ecc.) possono essere inoltrate con un'unica domanda nella quale siano indicati i periodi di svolgimento nell'anno solare.

## **Articolo 11**

*(Emissione del decreto di concessione o autorizzazione - Domanda e spese d'istruttoria)*

1. Ad avvenuto perfezionamento della pratica, il Dirigente o il Responsabile del Servizio e della gestione del Canone, o il funzionario designato dal Dirigente o dal Responsabile o, un suo delegato, provvederà ad emettere il provvedimento di concessione o autorizzazione che dovrà contenere:

- a) l'oggetto della concessione o autorizzazione con l'indicazione precisa dell'ubicazione;
- b) i dati completi dell'intestatario;
- c) la durata della concessione o autorizzazione;
- d) l'ammontare del canone;
- e) estratto delle disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle contenute nel presente Regolamento, le norme e le condizioni particolari cui la concessione/autorizzazione è subordinata, nonché l'indicazione che il provvedimento è soggetto a revoca motivata da pubblico Interesse;
- f) termine di inizio e fine dei lavori autorizzati.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale rilasci il nulla osta, questo dovrà riportare, se dovuto, l'ammontare del canone di occupazione.

3. In tutti i casi i provvedimenti si intendono accordati:

- a) senza pregiudizio dei terzi;
- b) con l'obbligo del titolare di riparare tutti gli eventuali danni procurati al patrimonio provinciale e a terzi, ritenendo esonerata la Provincia da qualsiasi responsabilità;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione Provinciale di imporre nuove condizioni, sospensioni o revoche a suo insindacabile giudizio.

4. Due copie del provvedimento emesso saranno destinate rispettivamente al tecnico responsabile della viabilità che ha il compito di accertare la regolare esecuzione delle opere previste ed alla polizia provinciale
5. La concessione, l'autorizzazione e il nullaosta hanno carattere personale e non possono essere cedute.
6. È vietata qualsiasi sub-concessione/autorizzazione/nullaosta. Tuttavia, escluso ogni scopo di speculazione, è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro titolare, previa domanda di volturazione accettata dalla Provincia.
7. Le concessioni, le autorizzazioni e i nulla osta valgono per la località, la superficie, l'uso e la durata per i quali sono rilasciati e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritto apposito atto amministrativo.
8. L'utente è tenuto a custodire l'atto di concessione o autorizzazione o nulla osta e ad esibirlo ad ogni richiesta del personale dell'Amministrazione Provinciale e della Forza Pubblica. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione, a chiedere il rilascio del duplicato e pagare le relative spese.
9. È prevista in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione Provinciale di revoca dei provvedimenti per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'atto ovvero per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
10. Le spese di istruttoria non saranno restituite in caso di diniego della domanda o di non accettazione delle condizioni imposte nei provvedimenti di concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione.
11. La mancata comunicazione di inizio lavori comporta l'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 7 Bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i in misura di € 350,00 e se pagata nei 60 giorni alla medesima sanzione ridotta ad ¼ pari quindi ad € 87,50.

#### **Articolo 12**

*(Durata delle concessioni e delle autorizzazioni)*

1. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le autorizzazioni all'apertura di accessi e passi carrabili e le relative concessioni di occupazione di suolo pubblico hanno la durata massima di 20 anni, alla scadenza sono rinnovabili su richiesta dell'intestatario e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2. La durata della concessione per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo con impianti di servizi pubblici è determinata in base alla durata dei servizi stessi.
3. Salvo le eccezioni previste dalla legge o dal provvedimento rilasciato, e salvi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 del presente articolo, le concessioni e le autorizzazioni hanno la durata stabilita dalle leggi vigenti in materia; esse sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

#### **Articolo 13**

*(Deposito cauzionale)*

1. L'Amministrazione Provinciale, prima del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione/nullaosta, richiede il versamento di apposita cauzione o deposito di polizza fidejussoria di importo stabilito dal Dirigente del Settore VIII, in relazione alle varie tipologie di interventi come di seguito indicate:
  - Attraversamento stradale ortogonale con scavo;
  - Attraversamento stradale ortogonale con macchina spingitubo;
  - Parallelismo dentro la carreggiata/scolina (Enti Pubblici, Telecom, Enel, Consorzi, altri enti o ditte erogatrici di pubblici servizi ecc. possono stipulare polizza globale, di importo stabilito dal Dirigente del Settore, per tutte le concessioni/autorizzazioni/interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'anno);
  - Parallelismo fuori della scolina.
2. Le cauzioni non potranno essere svincolate prima di dieci mesi dalla data di acquisizione della comunicazione di ultimazione dei lavori mentre per le grandi utenze (es. Enti Pubblici, Telecom, Enel, Consorzi, altri enti o ditte erogatrici di pubblici servizi ecc), le cauzioni non

potranno essere svincolate prima di venti mesi dalla data di acquisizione della comunicazione di ultimazione dei lavori.

3. Il concessionario, entro questo periodo, deve inviare al Settore VIII - Servizio Concessioni apposita richiesta di svincolo della cauzione corredata dalla prescritta dichiarazione di regolare esecuzione, redatta (ai sensi D.P.R. 445/2000 ed s.m.i.) dal tecnico direttore dei lavori con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.

4. Il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo il riscontro positivo effettuato dal Servizio Viabilità con apposito verbale di constatazione.

#### **Articolo 14**

##### *(Esecuzione dei lavori e manutenzione)*

1. I lavori di costruzione o di manutenzione, secondo le prescrizioni impartite dal Servizio Concessioni, devono essere realizzati entro il termine previsto dal nullaosta/autorizzazione. Prima della scadenza del termine suddetto, l'interessato potrà presentare istanza diretta ad ottenere una motivata proroga per un massimo di ulteriori tre mesi.

2. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai mezzi pubblicitari si considereranno decadute qualora l'impianto non sia stato installato nel periodo di due mesi dalla data di rilascio del provvedimento.

3. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale del Settore VIII avrà sempre libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni poste dal provvedimento, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

4. Il cantiere dovrà essere dotato di una adeguata segnaletica nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada.

5. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.

6. La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione.

7. Il Servizio Concessioni, al fine di garantire la sicurezza del transito e la tutela della proprietà stradale, può prescrivere l'esecuzione di eventuali opere e, nei casi di impegno totale delle corsie/carreggiate per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o su percorsi alternativi.

8. L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca della concessione/autorizzazione oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada.

9. L'Amministrazione Provinciale è comunque sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare a terzi durante l'esecuzione dei lavori e per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite.

10. In caso di inadempimento, le spese occorrenti verranno addebitate al concessionario e rimosse nei termini e con le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 43/88 e s.m.i. .

11. Sia nelle occupazioni longitudinali, sia negli attraversamenti trasversali, i ripristini del piano viabile e sue pertinenze dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo.

12. L'autorizzazione per la realizzazione di nuovi accessi, per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, deve essere subordinata alla sicurezza e alla fluidità della circolazione in modo da consentire la più ampia visibilità della zona di accesso. Al fine di tutelare la carreggiata stradale dal deterioramento causato dall'immissione trasversale dei mezzi, devono essere realizzate idonee opere in calcestruzzo o simili, a protezione del filo

bitumato, in modo da evitare anche apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque nella sede stradale. I titolari delle autorizzazioni devono realizzare e mantenere a proprie spese gli accessi sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata.

13. Gli accessi carrabili possono essere individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale di cui all'art. 120 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada (figura II 78). Sulla parte alta del segnale sarà indicato l'Ente proprietario della strada, in basso sarà indicato il numero dell'autorizzazione e l'anno del rilascio,

**Articolo 15**  
*(Provvedimenti d'urgenza)*

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del provvedimento formale.

Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione della tipologia dell'intervento al competente ufficio provinciale con telegramma o via fax ed a presentare nei dieci giorni successivi la domanda (completa della documentazione di rito) per ottenere l'emissione del relativo provvedimento.

L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del provvedimento motivato a sanatoria.

In caso d'inadempimento dell'interessato si applicheranno le sanzioni previste nel Codice della Strada per le occupazioni abusive.

In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta comunque fermo l'obbligo di trasmettere il deposito cauzionale per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

2. In casi particolari potrà essere rilasciata concessione/autorizzazione a carattere d'urgenza; la valutazione di tale procedura sarà di volta in volta vagliata dal Dirigente del Settore VIII o suo delegato.

**Articolo 16**  
*(Voltura e rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni)*

1. In caso di successione o alienazione, a qualunque titolo, il subentrante deve, non oltre il termine di sei mesi, darne apposita comunicazione ai fini della variazione di intestazione della concessione o autorizzazione.

2. L'utente che intenda rinnovare la concessione o l'autorizzazione di cui ha già goduto, almeno un mese prima della scadenza, deve inoltrare all'Amministrazione Provinciale apposita domanda corredata dell'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria.

3. La documentazione da allegare alla domanda di rinnovo può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni.

4. Le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico che alla scadenza naturale non siano state rinnovate nei termini di cui al comma 2, si considereranno decadute e l'occupazione abusiva con le conseguenze di legge.

**Articolo 17**  
*(Revoca, modifica e rinuncia)*

1. Le concessioni, le autorizzazioni e i nulla osta possono essere revocati o modificati dall'Ente in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza la corresponsione di alcun indennizzo.

2. È riconosciuta la facoltà di rinunciare alla concessione/autorizzazione ottenuta.

3. L'utente al quale sia stata revocata o che abbia rinunciato alla concessione/autorizzazione, deve restituire il relativo provvedimento e rimettere in pristino, a proprie spese, la proprietà stradale secondo le modalità e nel termine stabilito dall'Ente.

4. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone già pagato; la revoca invece dà diritto alla restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo.

**Articolo 18**  
*(Catasto delle concessioni e autorizzazioni)*

1. Il Servizio concessioni è tenuto a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi delle concessioni e delle autorizzazioni dai quali risultino:

- a) i nominativi degli intestatari dei provvedimenti, completi dei dati anagrafici e fiscali;
- b) ubicazione precisa (strada, progressiva, località, lato e territorio comunale e nei centri abitati via e numero civico);
- c) dati tecnici;
- d) dati finanziari;
- e) estremi dei provvedimenti di concessione/autorizzazione;

f) durata delle concessioni/autorizzazioni.

2. Per le autorizzazioni rilasciate per mezzi pubblicitari il Servizio Concessioni è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, il rilascio dell'autorizzazione, una descrizione del cartello/mezzo pubblicitario con le relative dimensioni e messaggio pubblicitario sopra riportato; le posizioni autorizzate devono essere riportate nel catasto stradale.

3. Qualora a seguito di delibera di Giunta Provinciale, una strada o un tratto di strada di proprietà dell'ente venga diversamente classificato con acquisizione da parte di altro ente, il Servizio Viabilità provvederà, nel termine di 60 giorni dalla data di redazione del relativo verbale di consegna, ad inviare all'ente interessato tutte le pratiche di concessioni/autorizzazioni/nullaosta relative alla strada; l'elenco di tali pratiche sarà trasmesso al Servizio Economico-Finanziario della Provincia.

## **CAPO II CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 19**

*(Oggetto del canone)*

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, nonché le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di balconi, verande, bow-window e infissi simili, di carattere stabile.

3. Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

### **Articolo 20**

*(Soggetti attivi e passivi)*

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o dall'occupante di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente occupata e sottratta all'uso pubblico.

2. Per i provvedimenti intestati a più soggetti, è possibile, per un massimo di 4 utenti, su richiesta di uno di essi e con l'assenso degli altri, essere individuati separatamente ed essere tenuti singolarmente al versamento della quota parte di canone.

3. Nei casi di condominio il provvedimento sarà intestato al condominio stesso rappresentato dall'amministratore, se presente, o da uno dei condomini; allo stesso saranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti la concessione/autorizzazione e il pagamento del canone.

### **Articolo 21**

*(Criteri di distinzione delle occupazioni temporanee e permanenti)*

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

a) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;

b) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

### **Articolo 22**

*(Graduazione e determinazione del canone)*

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine le strade provinciali sono classificate, con Deliberazione della Giunta Provinciale, in strade di 1<sup>a</sup> Categoria (più importanti) e di 2<sup>a</sup> Categoria (di minore importanza). Gli spazi e le aree diversi dalle strade facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente sono classificati di 1<sup>a</sup> Categoria.

2. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali (in merito

controllare le tariffe). Sono escluse dal canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedenti 1000 mq.

4. La misura del canone corrispondente alla 2<sup>a</sup> Categoria è ridotta del 30% rispetto a quella deliberata per la 1<sup>a</sup> Categoria.

### **Articolo 23**

#### *(Tariffe)*

1. Per la determinazione delle tariffe da effettuarsi con provvedimento della Giunta Provinciale si deve aver riguardo:

a) alle soggezioni che derivano alle strade o alle aree pubbliche e quindi al sacrificio imposto alla collettività;

b) al valore economico della disponibilità dell'area;

c) all'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione di suolo pubblico.

2. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno, o comunque entro il termine di legge per l'approvazione del bilancio provinciale, o se precedente, entro la data di approvazione del bilancio provinciale con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

3. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore per l'anno precedente.

### **Articolo 24**

#### *(Occupazioni temporanee - Disciplina e tariffe)*

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato all'effettiva superficie occupata ed è graduato nell'ambito delle categorie previste dall'art. 22 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di fiere e mercati sia a carattere occasionale, sia a carattere ricorrente, con qualsiasi tipo di installazione mobile ricompresa nell'evento, la riscossione del canone potrà essere affidata dalla Provincia al Comune competente per territorio che provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e la pulizia della carreggiata stradale.

3. Le tariffe per l'applicazione del canone vengono stabilite dalla Giunta Provinciale in base alle seguenti tipologie di occupazione:

a) - suolo pubblico (tariffa ordinaria giornaliera/mq);

b) - suolo pubblico di durata non inferiore a 15 giorni: 70% della tariffa di cui alla lettera a);

c) - spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico: un terzo della tariffa di cui alla lettera a);

d) - con tende e simili: 30% della tariffa di cui alla lettera a);

e) - con autovetture ad uso privato, su aree a ciò destinate dalla Provincia: 70 % della tariffa di cui alla lettera a).

Il canone si applica anche a periodi inferiori al giorno per le ore di occupazione effettive, in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera.

4. Le tariffe di cui al comma 3 vengono ulteriormente ridotte:

a) del 50% nel caso di occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

b) del 50% nel caso di occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;

c) dell'80% nel caso di occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;

d) dell'80% nel caso di occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive.

5. Per l'installazione temporanea di impianti pubblicitari su aree provinciali è dovuto un canone di occupazione per mese o frazione di mese pari al 10% del canone annuo determinato per le installazioni permanenti di cui al successivo articolo 25, comma 4.

## **Articolo 25**

*(Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe)*

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale a carico dell'utente. Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa ordinaria annuale fissata dalla Giunta Provinciale per le occupazioni permanenti di suolo.
2. La tariffa di cui al comma 1 è stabilita nell'allegato "A"
3. Per le occupazioni di suolo pubblico iniziate nel corso dell'anno, il canone viene frazionato in quattro trimestri in base all'anno solare, tenendo conto dei trimestri maturati all'atto del rilascio della concessione. Per quanto attiene alle concessioni che cessano nel corso dell'anno esse non producono alcun rimborso del canone relativo all'anno di cessazione, pertanto gli effetti della cessazione si produrranno dall'anno successivo.
4. Per l'installazione permanente di impianti pubblicitari su aree provinciali è dovuto un canone annuo per come stabilito dal regolamento provinciale approvato con delibera di C.P. n°15/2009.

## **Articolo 26**

*(Accessi carrabili o pedonali: criteri di determinazione della superficie)*

1. Sono considerati accessi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale e delle fasce di pertinenza o di servizio, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Sono considerati accessi pedonali quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli ecc., intesi a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, con una apertura inferiore a 120 cm, o con dimensione superiore (max 150 cm) che palesemente non consenta l'utilizzo del medesimo come carrabile. Tali passi sono esenti dal canone.
3. La superficie degli accessi, dei passi carrabili e degli accessi di cantiere da assoggettare al canone si determina moltiplicando la larghezza dell'accesso, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.
4. Per gli accessi carrabili che immettono ad impianti per la distribuzione dei carburanti il canone viene determinato come indicato nell'allegato "A"
5. Gli accessi carrabili per i quali non sia necessario realizzare opere che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, quali gli accessi dei portoni, dei garage e dei negozi che si aprono direttamente sulla pubblica via, non danno luogo ad occupazione e quindi non sono assoggettati al canone.

## **Articolo 27**

*(Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo - Disciplina e criteri di determinazione del canone)*

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi o da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone ai sensi della normativa vigente, è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni per legge.
2. Le Aziende sono tenute ad inviare alla Provincia, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, il riepilogo del numero delle utenze, ripartite per comuni, su cui è applicato il canone.
3. In ogni caso la misura del canone annuo dovuto alla Provincia da ciascuna azienda erogatrice di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai servizi pubblici, non può essere inferiore alla soglia minima di legge rivalutata ai sensi del successivo comma 4.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie si applica il canone determinato per ogni metro lineare o frazione in base alle tariffe appositamente stabilite dalla Giunta Provinciale.
6. Qualora la Provincia provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre al canone di cui al comma 1, un

contributo una-tantum per le spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente il 50% delle spese medesime.

7. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone giornaliero è determinato applicando la tariffa di cui all'art. 24, comma 3, lettera c, per i metri lineari o frazione di occupazione.

8. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto posti in opera con scavo a cielo aperto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, oltre al canone, ai sensi della normativa vigente sono dovuti degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Gli oneri, quantificati dal Servizio Concessioni, saranno corrisposti una sola volta al rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.

### **Precisazione in merito all'applicazione del canone Società di erogazione di pubblici servizi**

#### **1) CASO DI USO CONTEMPORANEO DELLE INFRASTRUTTURE DA PARTE DI PIU' SOCIETA' DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI**

Per l'occupazione permanente di suolo pubblico con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto realizzato da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, il Legislatore prevede il pagamento di un canone a favore dell'Ente proprietario.

Il calcolo di tale canone viene commisurato alla misura unitaria della relativa tariffa, così come determinata dalla normativa, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. Da diverso tempo si pone l'annosa questione della debenza del canone da parte di qualsiasi azienda di erogazione di pubblico servizio che utilizzi tali cavidotti.

L'evoluzione tecnologica raggiunta nel settore dei servizi di pubblica utilità ha comportato infatti che i cavi e le condutture che vengono installati sul suolo e nel sottosuolo siano suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici servizi, che non sono, però, titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse.

In relazione a ciò, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con propria circolare del 20 gennaio 2009, n. 1/DF "Chiarimenti in ordine all'applicazione del canone (COSAP) per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende erogatrici di pubblici servizi" prende in considerazione la questione succitata. Nel precisare che detta circolare nulla innova rispetto alla vigente norma, cosa che d'altra parte non potrebbe fare, pone però una soluzione a tale problematica. In tale contesto viene chiarito che "ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo, di dette infrastrutture deve corrispondere direttamente al competente ente locale gli importi dovuti a titolo di COSAP calcolati sulla base del numero delle proprie utenze".

#### **INCOMBENZE**

La società UTILIZZATRICE della rete di infrastrutture di soggetti terzi operante nell'ambito Provinciale deve, quindi, inviare apposita nota, datata e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato all'Ente contenente il numero degli utenti al 31 dicembre dell'anno precedente il canone dovuto (nei comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia). Qualora non abbia utenti nel territorio, dovrà comunque darne comunicazione, ed in tal caso il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche troverà applicazione nella misura minima annua di Euro 516,46 da rivalutare annualmente come previsto dalla legge secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo al 31/12 dell'anno di riferimento precedente.

La società TITOLARE della rete di infrastrutture deve fornire elenco delle società che utilizzano le strutture esistenti nell'ambito territoriale della provincia, quali occupanti in via mediata del suolo pubblico.

#### **2) CASO DI NETTA SEPARAZIONE TRA I SOGGETTI TITOLARI DELLE INFRASTRUTTURE E SOGGETTI TITOLARI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DEL BENE DISTRIBUITO**

Occorre anche evidenziare che in altri casi si assiste, invece, ad una netta separazione, attuata in via legislativa, tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse.

Ciò si è verificato, ad esempio:

– con il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, concernente le disposizioni di “attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, il cui art. 21 ha imposto la separazione dell’attività di distribuzione del gas da quella di vendita;

– con il D.L. 18 giugno 2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 con il quale sono state disposte “misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, il cui art. 1 ha imposto la separazione dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica da quella di vendita della stessa.

In tali ipotesi, il pagamento delle entrate in discorso deve essere effettuato dalla società titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero delle utenze attivate dalle società che svolgono l’attività di vendita entro la data del 31 dicembre dell’anno precedente.

#### INCOMBENZE

La società titolare della rete di distribuzione deve, quindi, comunicare all’ente locale il numero complessivo delle utenze attivate dalle varie società che svolgono l’attività di vendita e versare i relativi importi dovuti a titolo di COSAP.

#### Articolo 28

*(Distributori di carburante e di tabacchi - Determinazione del canone)*

1. Il rilascio dell’atto autorizzativo per l’accesso agli impianti di distribuzione di carburanti liquidi o gassosi è subordinato all’osservanza del D.M. 31/07/1934 e successive modifiche e integrazioni. La normativa di riferimento è il D. Lgs. 11/02/1998 n. 32 e s.m.i., la Legge 06.08.2008 n. 133 già recepita dalla Regione Calabria Assessorato Attività Produttive, il D.Lgs. 285/92 e s.m.i., il D.P.R. 495/92 e s.m.i. e della normativa vigente in materia.

2. Alla domanda di concessione, redatta su appositi moduli messi a disposizione dalla Provincia, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- n. 5 (cinque) copie di planimetria corografica, su scala 1:200 della zona evidenziando l’impianto rispetto al centro abitato ed alle strade provinciali con annesse zone libere e/o le pertinenze stradali, nonché la specifica delle fasce di rispetto all’impianto medesimo;

- n. 5 (cinque) copie di planimetria generale dell’impianto e sue pertinenze su scala 1:200, indicando la posizione dei serbatoi e delle colonnine, i chioschi, le zone di parcheggio ed ogni altra eventuale servitù creata sull’area occupata, compreso gli accessi;

- una dichiarazione attestante che le eventuali aree demaniali/patrimoniali provinciali dati in uso ed in concessione non subiranno alcuna modifica o altra destinazione.

3. Il rilascio di nullaosta per la realizzazione di accessi a impianti di distribuzioni carburanti liquidi o gassosi resta subordinato, tra l’altro, all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) Distanza da incroci, biforcazioni o diramazioni: m. 95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi siano raccordati da curva, la distanza di m. 95 deve essere misurata a partire dal punto di tangenza della curva stessa;

b) Distanza da dossi: m. 95 misurata dai punti di tangenza della curva costituente il raccordo verticale fra le livellette (in analogia per quanto stabilito per curve orizzontali);

c) Pendenza massima della strada provinciale 5%; Ne consegue che ove la pendenza stradale superi tale valore non può istituirsi l’impianto di distributori (ai fini dell’istruttoria è opportuno accertare se il valore massimo del 5% sussiste oltre che lungo il fronte dell’impianto, anche in tratti contigui all’impianto di lunghezza adeguata alle caratteristiche tecniche della strada);

d) Raggio minimo di curvatura orizzontale: lungo le curve di raggio inferiore a m. 300 non possono installarsi impianti di alcun genere;

e) Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i m. 300 ed i m. 100 la installazione degli impianti è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza;

f) Per curve di raggio inferiore ed uguale a m. 100 gli impianti potranno sorgere a m. 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni;

g) Per le strade costituenti itinerari internazionali la suddetta distanza è invece di m. 150;

h) Distanza da accessi di rilevante importanza: m. 95 fra gli estremi degli accessi più vicini. A base della valutazione dell’importanza dell’accesso si potrà tener conto della larghezza del varco (superiore a m. 3), della destinazione (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisto di piazzale di sosta, di parcheggi pubblici) e del traffico (non meno di 40 autovetture ovvero non meno di 10 autoveicoli industriali e, nel caso di uso promiscuo, non meno di n. 50 automezzi dei due tipi complessivamente);

i) Distanza da piazzuole di sosta o fermate di autolinee ubicate lungo lo stesso lato dell'impianto: m. 50 misurati dall'esterno più vicino della piazzuola di sosta o in assenza di questa dall'asse della fermata. Non si terrà conto, salvo particolari casi di interferenza nell'esercizio, delle piazzuole o delle fermate ubicate sul lato opposto all'impianto;

4. Gli impianti della stazione di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio devono sorgere su un piazzale avente un fronte lungo la strada provinciale della lunghezza di m. 60 ed una adeguata profondità. Gli accessi sulla strada provinciale devono essere in numero di due, con la lunghezza di m. 15 cadauno, intervallati da uno spartitraffico della lunghezza misurata lungo il fronte stradale di m. 30. La distanza dovrà essere misurata tra gli accessi più vicini a condizione che i due impianti siano contemporaneamente resi visibili a conveniente distanza, da entrambi gli estremi del tronco stradale interessato; soltanto allorché sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità, potrà essere consentito l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale, salvo l'eventuale vincolo forestale o della competente Sovrintendenza ai Monumenti e Beni Ambientali previa corresponsione del relativo valore e risarcimento danni.

In tal caso la definizione della domanda sarà subordinata alla presentazione di nulla - osta rilasciato dai suddetti enti, in difetto del quale il luogo prescelto per l'impianto dovrà ritenersi non idoneo.

5. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima corrispondente ad un triangolo rettangolo con cateti di m. 95 e di m. 3 misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato della carreggiata e lungo la normale a questo in corrispondenza dell'estremo dell'accesso più sfavorevole. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico della stazione di distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiedi, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi per le singole categorie di impianto, dovranno essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli.

Dovrà essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali ed a tal fine si precisa che la relativa sezione non dovrà assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura. In particolare si precisa che le modalità per la realizzazione delle opere di canalizzazione a servizio della strada, il convogliamento delle acque provenienti dalle stazioni di distribuzione carburanti, nonché la continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada provinciale, saranno prescritte di volta in volta dall'ufficio concessioni stradali. Resta assolutamente vietato che un impianto di distribuzione carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.

6. Si prescinde alle norme di cui ai numeri 3, 4 e 5 nelle traverse interne ai centri abitati, regolarmente delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92, sempreché ciò non comporti pericolo alla sicurezza della circolazione.

7. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuto un canone annuale stabilito dalla Giunta Provinciale.

8. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri ossia tre metri cubi. Se il serbatoio è di maggiore capacità, il canone va aumentato di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri ossia un metro cubo o frazione dello stesso. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

9. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri ossia, un metro cubo o frazione dello stesso, degli altri serbatoi.

10. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

11. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei

carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 25.

13. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo è dovuto un canone annuale forfetario pari al 50% di quello fissato al comma 7.

14. Per le strade a carreggiata unica bidirezionale con una corsia per ogni senso di marcia, lungo le quali sono vietate le manovre sinistrorse, si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 584 del 08/03/1995 pubblicata sul BUR della Regione Calabria, al D.M. 19.04.2006, ed alle circolari ANAS n° 03/2007, n° 06/2008 e n° 87721/2011.

## **Articolo 29**

*(Speciali agevolazioni ed esclusioni)*

Sono esenti dal canone:

- le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
- le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 7 giorni;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dalla Provincia;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, o comunque di durata inferiore a un giorno;
- gli accessi costituiti da appositi scivoli o manufatti destinati a favorire l'accesso alla proprietà privata di soggetti portatori di handicap motorio che abbiano ottenuto il riconoscimento di un'invalidità totale permanente pari al 100% o con necessità di accompagnamento;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi), comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di veicoli a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei soli casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
- tutte le altre opere la cui esenzione sia stata stabilita dalla legge;
- gli accessi pedonali di estensione non superiore a ml. 1,20 o max ml. 1,50 per come citato all'art. 26 comma 2 del presente regolamento;
- le occupazioni realizzate su tratti di strada provinciale ricompresi all'interno della perimetrazione dei centri urbani con abitanti superiori ai diecimila;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio.

. i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale che rispettino i seguenti requisiti i quali devono essere contemporaneamente rispettati al momento dell'istanza di esenzione:

- 1) abbiano regolare partita Iva;
- 2) ricavino dall'attività agraria la totalità del reddito o comunque un reddito non inferiore al 60% dei redditi complessivi nell'anno fiscale di riferimento;
- 3) che siano intestatari di una superficie agraria utilizzabile (SAU) complessiva inferiore o pari a 5 ettari; tale superficie si calcola tenendo conto di tutti i terreni di proprietà del soggetto sul territorio provinciale.

Restano esclusi i coltivatori diretti in pensione anche se titolari di partita Iva.

L'esenzione è valida solo per gli accessi ai terreni coltivati mentre restano esclusi gli accessi all'abitazione del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo anche se adiacenti o inglobanti porzioni di fondi rustici.

E' vietato aprire accessi consecutivi quando i terreni agricoli o i fondi rustici confinanti appartengano allo stesso proprietario.

Per ottenere l'esenzione è necessario produrre la seguente documentazione:

A) visura catastale con indicazione della proprietà e relativa mappa catastale con evidenziati i terreni di proprietà.

B) Dichiarazione dei redditi dalla quale si evinca il reddito agrario o se società ultimo bilancio depositato.

C) Certificato d'iscrizione alla sez. INPS in qualità di coltivatore diretto o visura della camera di commercio se società.

In caso di soggetti che rispettino i requisiti di cui ai punti 1) e 2) ma che abbiano una SAU superiore ai 5 ettari si applicano le seguenti tariffe ridotte:

- 1) Per occupazioni con passi carrabili su strade di prima categoria 50% della tariffa base.
- 2) Per occupazioni con passi carrabili su strade di seconda categoria 50% della tariffa base.

### **Articolo 30**

*(Versamento del canone)*

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale n° 653881 intestato alla Provincia di Vibo Valentia. L'Ente può prevedere ulteriori modalità di versamento nell'ottica di semplificazione degli obblighi dei contribuenti, privilegiando, ove possibile, procedure informatizzate.

2. Per le occupazioni permanenti il primo versamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio del provvedimento. Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile.

3. Per le occupazioni temporanee il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del provvedimento.

4. Il canone, se di importo superiore a € 300,00 può essere corrisposto, senza interessi, in quattro rate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone, esclusa la prima annualità che deve essere versata in unica soluzione. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di eguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Il pagamento rateale è escluso per le occupazioni di cui all'articolo 27 del presente Regolamento.

### **Articolo 31**

*(Occupazioni abusive)*

Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, è dovuto, per l'intero periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, il canone previsto per il tipo di occupazione, maggiorato della sanzione pari al 100% del canone dovuto per l'anno in corso, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

**Articolo 32**  
*(Divieto di sosta)*

La Provincia, su semplice richiesta dei proprietari di accessi carrabili, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con il rilascio di apposito cartello segnaletico.

Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Ai proprietari di accessi carrabili è richiesto un diritto di € 150,00 per il rilascio del cartello segnaletico di "Divieto di sosta".

**Articolo 33**  
*(Sanzioni amministrative e del codice della strada per le occupazioni abusive)*

1) L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 7 Bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.l. in misura di € 350,00 e se pagata nei 60 giorni alla medesima sanzione ridotta ad  $\frac{1}{4}$  pari quindi ad € 87,50.

2) L'irrogazione della sanzione di cui al comma precedente non esclude quelle comminate per eventuali violazioni al codice della strada.

3) Alle medesime sanzioni è soggetto il titolare che abbia posto in essere l'occupazione senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento emesso dalla Provincia di Vibo Valentia. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, il provvedimento amministrativo che concede l'occupazione è revocato senza preavviso e con effetto immediato.

4) Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombero - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevata al triplo. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Indipendentemente dall'eventuale azione penale, la Provincia può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere le opere abusive ed a sequestrare i relativi materiali, previa emissione di apposita ordinanza prefettizia. Le spese sostenute sono maggiorate degli eventuali danni arrecati.

5) Le occupazioni e le opere abusive possono essere sanate, quando è possibile, tenuto conto delle esigenze della circolazione, della sicurezza pubblica e dell'integrità della sede stradale. A tale scopo dovrà essere presentata istanza di regolarizzazione ai sensi del presente regolamento e se il possessore si impegna ad effettuare le eventuali modifiche richieste.

**Articolo 34 - Concessioni in sanatoria.**  
*(Concessioni in sanatoria)*

Nell'ipotesi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, risultante dalle schede di rilevamento conservate presso l'Ufficio Concessioni, qualora il titolare della medesima provveda o abbia provveduto al pagamento, in favore della Provincia di Vibo Valentia, delle somme dovute a titolo di C.O.S.A.P. per gli ultimi cinque anni, compreso il corrente, comprensive delle sanzioni ed interessi eventualmente maturati, l'Ente ha facoltà di rilasciare all'utente formale provvedimento di concessione in sanatoria, previa acquisizione del parere tecnico del responsabile del servizio interessato.

Nel caso di impianti pubblicitari, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla produzione dei documenti previsti dal regolamento provinciale, approvato con delibera C. P. n. 15 del 30.06.2009, e dei seguenti documenti:

1) dichiarazione di un professionista abilitato attestante che la posizione dell'impianto pubblicitario non ricade in territorio sottoposto a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici e luoghi di interesse storico o artistico;

2) autodichiarazione, redatta ai sensi della DPR 445/2000 ed s.m.i., attestante che l'impianto pubblicitario è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e che i messaggi che saranno esposti saranno conformi alle prescrizioni del vigente Codice della Strada. Inoltre, il richiedente del rilascio della concessione in sanatoria, se già titolare di altri impianti pubblicitari non abusivi, deve dimostrare di essere in regola con i relativi versamenti producendo copia degli stessi per gli ultimi 5 anni compreso quello di competenza. Per l'istruttoria delle relative pratiche si procede d'ufficio, senza alcun addebito di spese a carico dell'utente interessato dal provvedimento.

### **Articolo 35** *(Rimozione d'ufficio)*

Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada o nelle vicinanze di essa lungo il suo tracciato, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ed s.m.i., i costi della rimozione saranno addebitati al titolare dell'occupazione abusiva.

### **Articolo 36** *(Accertamenti delle violazioni, riscossione coattiva, rimborsi)*

La Provincia può in qualsiasi momento disporre controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione attraverso i propri incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione dell'atto autorizzatorio e dei relativi versamenti.

- L'accertamento delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione e, se necessario, il ripristino delle cose e dei luoghi oppure l'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.
- Accertata la violazione delle norme di legge e regolamenti in vigore e trascorso inutilmente il termine assegnato al trasgressore per la rimessa in pristino, verrà emessa ordinanza di sgombero e ripristino del suolo o di completamento forzoso dell'opera ove ne sussistano i presupposti.
- La Provincia controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento amministrativo, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
- Nella comunicazione sono indicati le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
- La Provincia provvede, in caso di parziale o omesso versamento della COSAP, alla notifica, a mezzo raccomandata a.r., di appositi avvisi di accertamento per omesso o tardato pagamento, con invito ad adempiere nel termine di giorni sessanta dalla notifica dei medesimi al fine di beneficiare della definizione agevolata con il pagamento di un quarto della sanzione irrogata a norma dell'art. 17 del D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997 ed s.m.i., e con indicazione della facoltà dell'interessato, entro il termine di 30 giorni, di proporre ricorso all'autorità giudiziaria competente. Se il concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti, oppure se l'occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi legali di cui al presente Regolamento, la Provincia procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 ed s.m.i., ovvero la procedura stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ed s.m.i., se la riscossione è affidata al concessionario di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 ed s.m.i..
- I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza in carta semplice, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di anni cinque decorrenti dal giorno dell'avvenuto pagamento. All'istanza di rimborso dovranno essere allegati gli originali delle ricevute di pagamento. Sull'istanza di rimborso la Provincia di Vibo Valentia provvede entro giorni novanta (non perentori) dalla data di presentazione della stessa, corrispondendo all'interessato gli interessi legali ai tassi vigenti negli anni di competenza.

### **Articolo 37**

*(Atti vietati)*

Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze, è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
  - b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
  - c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
  - d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
  - e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locall con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
  - f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
  - g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
  - h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
  - i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
  - j) eseguire l'aratura dei campi ad una distanza minima di metri 2 (due) dal confine stradale o dal ciglio bitumato se più restrittivo;
  - k) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.
- L) è vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari di qualsiasi fattezza, forma e colore, nelle aree prospicienti i cimiteri. Tale fascia di rispetto è pari alla proiezione del fronte dell'area cimiteriale su quello stradale per entrambi i sensi di marcia, alla quale si assommano metri 50 a monte ed a valle di detta proiezione. La somma della proiezione dell'area cimiteriale sulla strada e delle distanze di metri 50 a monte ed a valle della proiezione stessa costituiscono la **zona d'interdizione**.

Chiunque viola i divieti di cui al comma precedente lettere a),b),g) e k) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 103,29, oltre alla sanzione accessoria d'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, sezione II, del Titolo VI, del Codice della strada.

### **Articolo 38**

*(Sanzioni)*

- 1) Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 200% del canone. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
- 2) Per omesso o tardivo pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 10 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre 10 giorni di cui sopra.
- 3) Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie indicate dall'art 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed s.m.i.. In caso di mancato rinnovo della concessione/autorizzazione l'occupazione si intende abusiva e si applicano le sanzioni di cui sopra.
4. Chiunque apra nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero ne trasformi o ne vari l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada, oppure mantenga in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 11 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 ed s.m.i..
5. Sulle somme dovute a titolo di Canone per l'omesso versamento sono dovuti gli interessi legali così come stabilito dalle leggi finanziarie o da apposito decreto di fissazione del tasso legale d'interesse di ogni anno per il quale è possibile effettuare il recupero coattivo. Gli interessi si calcolano su base giornaliera.

## **ART. 39 - Vigilanza.**

1) L'Ente vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Lo stesso Ente vigila anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2) Chiunque violi (autore della violazione / proprietario dell'impianto o mezzo pubblicitario / possessore del suolo privato) le disposizioni dell'art. 23 commi 4, 11, 13 ter, 13 quater, del D.Lgs. 285/1992, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dallo stesso articolo, e/o del presente Regolamento, è soggetto all'obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo pubblicitario, entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diffida. Decorso tale termine la Provincia direttamente, o a mezzo di suoi incaricati, provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via fra loro solidale, del proprietario o del possessore del suolo. L'Ente Provincia può procedere d'Ufficio, alla diffida e rimozione dell'impianto sprovvisto della necessaria autorizzazione, ove questo si collochi in area demaniale o del Patrimonio dell'Ente, senza che vi sia l'emissione del verbale sanzionatorio di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e nel rispetto della procedura del comma precedente relativamente ai termini di diffida, rimozione e recupero delle spese.

3) La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del Codice della Strada il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente per i provvedimenti di competenza.

4) Limitatamente in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici di interesse storico o artistico, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente per i provvedimenti di competenza.

5) Ove il trasgressore non dia esecuzione alla diffida nel termine assegnato, alla rimozione provvederà la Provincia, addebitando all'autore della violazione ed in via tra loro solidale, al proprietario ed al possessore del suolo, i relativi oneri, comprese le spese di custodia e distruzione. La Provincia informerà l'interessato ed i coobbligati, a mezzo di avviso di liquidazione per rimozione d'impianto con raccomandata a.r., dell'avvenuta elisione dell'impianto pubblicitario. Le spese di custodia decorreranno dalla data di rimozione dell'impianto e trascorsi inutilmente 60 giorni dalla medesima data, si procederà alla distruzione dell'impianto con addebito delle ulteriori spese.

6) In caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste in questo regolamento e nel Codice della Strada, e/o delle spese di rimozione, e/o delle spese di custodia, e/o delle spese di procedimento, e/o delle spese di notifica, e/o delle spese di distruzione, e/o di altri oneri, canoni ed interessi, l'Ente Provincia provvederà a recuperare tali somme a mezzo di idonea ingiunzione fiscale a norma del DPR 639/1910 ed s.m.i..

### **Articolo 40**

*(Disciplina transitoria)*

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento;

2. Il pagamento del canone, previa liquidazione da parte dell'Ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

3. Le pratiche ancora pendenti, derivanti dall'applicazione di quanto disposto con deliberazione di C. P. n. 26 del 20.08.2010 avente per oggetto (Regolamento per la definizione agevolata dei rapporti derivanti dall'occupazione di spazi ed aree pubbliche), potranno essere portate a termine salvo perfezionare le stesse con l'applicazione di quanto disciplinato nel presente regolamento.

#### **Articolo 41**

*(Rinvio)*

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa prevista dal Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e all'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed s.m.i..
2. I titolari delle concessioni/autorizzazioni/nullaosta si dovranno sempre adeguare alle diverse norme che potranno in futuro essere emanate dalla Provincia.
3. Per quanto attiene la pubblicità e l'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi genere nonché alla relativa tariffazione, si fa capo all'apposito regolamento approvato da questa Amministrazione Provinciale con Deliberazione di C.P. n. 15 del 30/06/2009

#### **Articolo 42**

*(Entrata in vigore)*

Il presente Regolamento, che sostituisce il regolamento approvato con delibera di C.P. n°84/98 e le modifiche approvate con delibera di C.P. n°22/2000, entra in vigore il 1° Gennaio 2012.

<b>TARIFE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>		
<b>TARIFE ANNUALI AL METRO QUADRATO O LINEARE</b>		
<b>TIPO DI OCCUPAZIONE</b>	<b>1^ CATEGORIA</b>	<b>2^ CATEGORIA</b>
Suolo (articolo 25 comma 1)	€. 42,00	€. 30,00
Spazi sovrastanti e sottostanti al suolo (art. 25 comma 2 lettera a)	€. 18,00	€. 9,60
Tende fisse e retrattili (art. 25 comma 2 lettera b)	€. 12,00	€. 8,40
Accessi a passi carrabili (art. 25 comma 2 lettera c)	€. 20,40	€. 15,60
Accessi a passi carrabili che immettono a distributori di carburanti (art. 26 comma 6)	€. 84,00	€. 60,00
Autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Provincia (art. 25 comma 2 lettera d)	€. 10,85	€. 7,60
Accessi agricoli non eccedenti la lunghezza di metri lineari 3, esclusi eventuali raccordi delle strade Provinciali alla proprietà privata agricola con o senza attraversamento del fosso o della cunetta stradale sia con ponticello che con rampa - fino a 3 metri lineari	€. 30,99	€. 21,69
Incremento del canone del 50% per gli accessi ai fondi agricoli ove vi siano uno o più fabbricati	€. 15,50	€. 10,84
Per ogni metro lineare di larghezza eccedente i 3 metri lineari per gli accessi ai fondi agricoli si applica un supplemento pari al 50% della tariffa	€. 15,50	€. 10,84
<b>CANONE PER ACCESSI A FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE E LOTTIZZAZIONI</b>		
Per accesso ad un solo fabbricato. Per ogni metro lineare	€. 18,07	€. 12,64
Per accessi ad un plesso da 2 a 5 fabbricati. Per ogni metro lineare	€. 36,14	€. 25,29
Per accesso ad un plesso di oltre 5 fabbricati. Per ogni metro lineare	€. 60,00	€. 42,00
Per accesso a lottizzazione. Per ogni lotto e per ogni mq o lineare	€. 18,07	€. 12,64
<b>CANONE PER ACCESSI A CARATTERE INDUSTRIALE O COMMERCIALE</b>		
Per un accesso non eccedente la larghezza di ml 10. Per ml di larghezza	€. 36,14	€. 25,29
Per due accessi non eccedenti la larghezza di ml 20. Per ml di larghezza	€. 49,58	€. 34,70
Per gli accessi di cui ai due punti precedenti si applica una maggiorazione del 5% per ogni metro eccedente le misure sopra indicate.		
<b>OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI CONDUTTURE ECC. (ART. 27 COMMA 1)</b>		
Per tali occupazioni si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 27		
<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E TABACCHI - MEZZI PUBBLICITARI</b>		
<b>TARIFFA ANNUALE</b>		
Con distributori di carburanti con capacità non superiore a 3000 litri	€. 61,98	€. 43,39
Con distributori di carburanti di capacità superiore ai limiti, maggiorazione per ogni mille litri o frazione (art. 28 commi 2 e 3)	€. 12,39	€. 8,67
Con distributori di tabacchi su suolo e soprassuolo (art. 28 comma 6)	€. 61,98	€. 43,39
Occupazioni con mezzi pubblicitari (art. 25 comma 4)	€. 61,98	
<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO</b>		
<b>TARIFFA GIORNALIERA AL METRO LINEARE</b>		
Sottosuolo e soprassuolo (art.27 comma 7)	€. 0,41	€. 0,28

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE  
TARIFFA GIORNALIERA AL METRO QUADRATO**

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA Articolo 24 comma 3	
	1^ Categoria	2^ categoria
	Suolo pubblico (art. 24 comma 3 lettera a)	€. 1,24
Suolo non inferiore a 15 giorni (art. 24 coma 3 lettera b)	€. 0,86	€. 0,60
Spazi soprastanti e sottostanti (art. 24 comma 3 lettera c)	€. 0,41	€. 0,28
Con tende e simili (art. 24 comma 3 lettera d)	€. 0,37	€. 0,25
Con autovetture ad uso privato (art. 24 comma 3 lettera e)	€. 0,86	€. 0,60

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici Esercizi e produttori agricoli (art. 24 comma 4 lett. a)	
	1^ Categoria	2^ categoria
	Suolo pubblico (art. 24 comma 3 lettera a)	€. 0,61
Suolo non inferiore a 15 giorni (art. 24 coma 3 lettera b)	€. 0,42	€. 0,30
Spazi soprastanti e sottostanti (art. 24 comma 3 lettera c)	€. -----	€. -----
Con tende e simili (art. 24 comma 3 lettera d)	€. 0,18	€. 0,12
Con autovetture ad uso privato (art. 24 comma 3 lettera e)	€. -----	€. -----

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività Edilizia (art. 24 comma 4 lett. b)	
	1^ Categoria	2^ categoria
	Suolo pubblico (art. 24 comma 3 lettera a)	€. 0,61
Suolo non inferiore a 15 giorni (art. 24 coma 3 lettera b)	€. 0,42	€. 0,30
Spazi soprastanti e sottostanti (art. 24 comma 3 lettera c)	€. -----	€. -----
Con tende e simili (art. 24 comma 3 lettera d)	€. -----	€. -----
Con autovetture ad uso privato (art. 24 comma 3 lettera e)	€. -----	€. -----

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e Divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 24 comma 4 lett. c)	
	1^ Categoria	2^ categoria
	Suolo pubblico (art. 24 comma 3 lettera a)	€. 0,24
Suolo non inferiore a 15 giorni (art. 24 coma 3 lettera b)	€. 0,17	€. 0,12
Spazi soprastanti e sottostanti (art. 24 comma 3 lettera c)	€. -----	€. -----
Con tende e simili (art. 24 comma 3 lettera d)	€. 0,07	€. 0,05
Con autovetture ad uso privato (art. 24 comma 3 lettera e)	€. -----	€. -----

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, Culturali, sportive (art. 24 comma 4 lett. c)	
	1^ Categoria	2^ categoria
	Suolo pubblico (art. 24 comma 3 lettera a)	€. 0,24
Suolo non inferiore a 15 giorni (art. 24 coma 3 lettera b)	€. 0,17	€. 0,12
Spazi soprastanti e sottostanti (art. 24 comma 3 lettera c)	€. -----	€. -----
Con tende e simili (art. 24 comma 3 lettera d)	€. 0,07	€. 0,05
Con autovetture ad uso privato (art. 24 comma 3 lettera e)	€. -----	€. -----

ONERI DI ISTRUTTORIA  
PER IL RILASCIODI AUTORIZZAZIONI – CONCESSIONI – NULLA OSTA

Per l'istruttoria della pratica i richiedenti dovranno versare la somma di € 150,00 così ripartita:  
€ 50,00 per spese di istruttoria;  
€ 100,00 per spese di sopralluogo e verifiche.

- 1) Attraversamenti della sede stradale
- 2) Opere, depositi e cantieri sulle strade e loro pertinenze
- 3) Occupazione della sede stradale
- 4) Aree di servizio e di parcheggio
- 5) Mezzi pubblicitari
- 6) Allacci di impianti di pubblico servizio senza manomissione del corpo stradale
- 7) Opere, depositi e cantieri sulle fasce di rispetto e nelle aree di visibilità
- 8) Rinnovi autorizzazioni/concessioni/nullaosta
- 9) Accessi
- 10) Autorizzazioni/nullaosta vari (scarico nei fossi e nelle cunette ecc.)

**ALLEGATO "B"****CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI**

numero strada	denominazione	Cat.
1	Angitola - Filadelfia - Pietre Bianche - Fossa del Lupo	1
2	Ponte Bruca-Cardinale-Simbario	2
3	S.S. 110-Maierato-S.P.Vibo Valentia - Filogaso	2
4	Vibo Valentia-S.Onofrio-Filogaso	2
5	Pizzo-Maierato-S.Onofrio	1
6	S.S.522 di Tropea-Stazione FF.SS.Pizzo Calabro	1
7	Strada di accesso al castello di Vibo Valentia (trasferita al Comune di Vibo Valentia)	1
8	Congiungente S.P. :Ciano-Arlola con S.P. Arena-Serra S.Bruno	2
9	Mongiana Faggio del Re-Laureana di Borrello	2
10	Mileto-Dinami	2
11	Vibo Valentia-Triparni-Porto Salvo con Diramaz.per Vena Inferiore e S.P. Pannaconi-Cessaniti	1
12	Strada allacc. Alla zona portuale di Vibo Valentia Marina - S.S. 522 di Tropea (trasferita al Comune di Vibo Valentia)	1
13	Vena Superiore-S.S. 18 (trasferita al Comune di Vibo Valentia)	2
14	Vibo Valentia-Piscopio-S.P.:Stefanaconi-S.S.182	1
15	Vibo Valentia-Stefanaconi-S. Onofrio	2
16	Stefanaconi-S.S. 182	2
17	Tropea - Innesso S.S. 18	1
18	Drapia -Gasponi-Inn.S.P. dei Pioppi-Brattirò-Ciaramiti	2
19	Parghelia-Fitili-Zaccanopoli-Inn. S.P. Briatico-Zungri	2
20	Tropea-Torrente Vitrame- Inn.S.P. Brattirò-Ciaramiti	1
21	Accesso preventivo collinare Drapia	2
22	Inn.S.P. Pioppi-Spilinga -Ricadi-Tropea-Porto omonimo	1
23	Nicotera-Ioppolo-Coccorino-Coccorinello-Panala	1
24	Torre Abate Michele-Caroniti	2
25	Ioppolo-Petto Torre Madonna del Carmine	2
26	Coccorino-Madonna del Carmine (I° tr)	2
27	Coccorinello-Madonna del Carmine (I° tr.) (II° tr.)	2
28	Inn.Provinciale Nicotera-Preitoni-Comerconi	2
29	Nicotera-Torre Abate Michele-Monteporo	2
30	Nicotera Marina- Nicotera-Rombiolo-Pioppi	1
31	Inn. S.P. Nicotera-Limbadi- Inn.S.P. Fabiana con dir.S.Nicola de Legistris	2
32	Variante esterna di Nicotera	1
33	S.S. 18-Ionadi-Filandari- Presinaci-Rombiolo-S.Calogero- Calimera-S.S. 18	2
34	Fabiana-Rosarno	2
35	"Della Fabiana"	2

36	Inn.S.P. Fabiana-Inn. S.P. Rosarno-S.Ferdinando nei pressi di c.da Foce	2
37	Trivio S.Croce-Ponte Feliciano	2
38	S.P. Montesoro - Filadelfia	2
39	Francavilla Angitola	2
40	Molino-Sordo Petrarà	2
41	Scarro-Pollise	2
42	Ponte Bruca-Simbario-S.P. Galiano-Muri	2
43	S.S.110- Brognaturo-Acqua del Sorcio	2
44	S.S. 110-Colle Morrone-con dir. per Simbario	2
45	Ponte Angitola- Polia	2
46	Pietre Bianche-Polia-Monterosso	2
47	Angitola-Monterosso-Capistrano-S.Nicola da Crissa	2
48	Capistrano-Nicastrello	2
49	Polia-S.Croce	2
50	Vallelonga-S.S. 110	2
51	Vallelonga-S.Nicola da Crissa-S.S. 110	2
52	S.S. 110 - Capistrano	2
53	Vazzano - Vallelonga	2
54	Filogaso S.Nicola da Crissa	2
55	Variante esterna Maierato	2
56	Coccalo- S.P. Filogaso	2
57	Pizzoni-S.Angelo	2
58	Dasà-Arena-Serra S.Bruno	2
59	Ciano-Potame	2
60	Vazzano-Pizzoni-Ariola	2
61	Sorianello-Contrada Prisa	2
62	Dinami-Monsoreto	2
63	Congiungente S.P. Vazzano-Pizzoni-S.Angelo-con la S.P.: Vazzano-Pizzoni-Soriano	2
64	Dalla S.p. S.Onofrio-Filogaso (C.da La Gria) al Fondo Valle Mesima in loc.Carromonaco	2
65	Lungo la vallata del Mesima dell'abitato di Filogaso al ponte S.S. 182 (Km 25+200) presso svinc.autostrad.per le Serre	1
66	Dal Fondo Valle Mesima (loc.Carromonaco) alla "S.P. Pizzoni S.Angelo" c.da S.Barbara	2
67	Dalla S.P.Carromonaco-S.Barbara in c.da Piana delle Caverre dell'abitato di Vazzano	2
68	Variante Esterna all'abitato di Dasà	2
69	Variante esterna all'abitato Ciano di Gerocarne	2
70	Prolungamento alla S.P. Ciano-Ariola	2
71	Inn. S.P. Gerocarne-Fraz. Ariola	2
72	Acquaro-Fraz.Piani	2
73	Inn. S.S.182 (Km 34+700)Cimitero Soriano-S.P. Filogaso-S.S. 182 presso svinc.autostr.Serre	1

74	Lungo la Vallata del Fiume Marepotamo-S.S. 182 (Km 30+400) alla c.da Terzeria	2
75	Nardodipace- S.S.110	2
76	S.Todaro-Inn.Prov. "Nardodipace"S.S. 110	2
77	S.S. 18 - S.Costantino - Francica -variante centro abitato Francica - S.S. 182	1
78	Francica- S.Giovanni-Comparni-Paravati-S.S. 18	2
79	C.da Fornelli - C.da Capitano	2
80	Inn. S.S. 522 di Tropea-Paradisoni-Pannaconi-Cessaniti con dir.per Mantineo	2
81	S.S. 182-Zammarò - Mezzocasale	2
82	S.P. Tropea- S.S. 18-Cessaniti-Inn. S.S. 522 di Tropea	2
83	Briatico - Zungri - S.Giovanni di Zambrone - Daffinacello - Daffinà	2
84	Stazione FF.SS.di Zambrone-Zambrone-Potenzoni-S.Cono-Favelloni con dir.per S.Marco-Cessaniti	2
85	Briatico - Zungri	2
86	Mesiano - Papaglioni - Zungri - inn. Prov.le Cessaniti - S. Marco	2
87	S. Marco - S. Cono - Briatico - inn. S.S. 522 di Tropea	2
88	Rombiolo - Ponte Briglia	2
89	In sinistra del torrente Mammella	2
90	S.P. di collegamento alla S.S. 182 e alla S.P. Soriano Mesima in contrada Porclume	2
91	Variante esterna Spilinga - al Villaggio Valtur	1
92	ex 19 Dir. Delle Calabrie - dal Km. 32+500 al Km. 34+000 e dal Km. 36+100 al Km. 41+750	1
93	ex S.S. 110 di Monte Cucco e Monte Pecoraro - dal Km. 0+000 al Km. 49+991	1
94	ex S.S. 501 di Mongiana - dal Km. 0+000 al Km. 19+750	1
95	ex S.S. 522 di Tropea - intero tratto (tranne il vecchio tracciato già Senatore Parodi tra il Km. 10+300 ed il Km. 13+800 trasmesso al Comune)	1
96	ex S.S. 536 di Acquaro - dal Km. 0+000 al Km. 24+000	1
97	ex S.S. 606 di Vibo Valentia - intero percorso	1
98	S.P. Pisani	1
99	Variante esterna ex S.S. 522 di Tropea	1
100	S.P.Bitonto	1
101	Variante esterna di Panaia	1
102	Variante esterna di Badia	2
103	Variante esterna di Ricadi	1
104	Variante esterna di Spilinga	1
105	Variante esterna di Brattirò	1